

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1995

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽³⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi; che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 7 all'11 agosto 1995 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i

prodotti considerati e fissare i coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova:

- 1) le domande presentate dal 7 all'11 agosto 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 1 e 2 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 9 all'11 agosto 1995 sono accolte nella misura del 100 % per le categorie 3, 4, 5 e 7 di prodotti indicate nell'allegato I di detto regolamento;
- 3) le domande presentate dal 9 all'11 agosto 1995 sono accolte nella misura del 16 % per la categoria 6 indicata nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.